



**COMUNE DI PERGINE VALSUGANA**  
( Provincia Di Trento )

**REGOLAMENTO**  
**PER IL FUNZIONAMENTO DEI MERCATI SU AREA PUBBLICA A POSTO**  
**FISSO E COMMERCIO SU AREA PUBBLICA ITINERANTE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 46 dd. 14.12.2016,  
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 16 dd. 15.03.2017,  
e con deliberazione del Consiglio Comunale n° 26 dd. 28.04.2021.

# INDICE

|  |    |
|--|----|
| ART. 1 – OGGETTO.....  | 1  |
| ART. 2 - ISTITUZIONE DEL MERCATO.....  | 1  |
| ART. 3 – DEFINIZIONI .....   | 1  |
| ART. 4 - COMPOSIZIONE DEL MERCATO - TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE .....                        | 2  |
| ART. 5 - AMMISSIONE AI MERCATI .....   | 2  |
| ART. 6 - AMMISSIONE AI POSTEGGI ISOLATI .....  | 3  |
| ART. 7 - REQUISITI IGIENICO SANITARI E NORME DI SICUREZZA .....                          | 3  |
| ART. 8 - LA CONCESSIONE .....  | 3  |
| ART. 9 - DURATA DELLE CONCESSIONI E RINNOVO.....   | 4  |
| ART. 10 - IL SUBINGRESSO.....  | 4  |
| ART. 11 - COMUNICAZIONI DELLE MODIFICHE SOGGETTIVE .....                                 | 4  |
| ART. 12 - ORARI DI EFFETTUAZIONE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE .....                   | 4  |
| ART. 13 - ACCESSO ED USCITA DAL MERCATO.....   | 5  |
| ART. 14 - LO SPOSTAMENTO DI SEDE E/O DATA DEI MERCATI.....                               | 5  |
| ART. 15 - CRITERI E MODALITA' PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI.....                       | 6  |
| ART. 16 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DEI POSTEGGI .....                          | 6  |
| ART. 17 - SOSPENSIONE/REVOCA DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO .....                       | 8  |
| ART. 18 - DIMENSIONE E LOCALIZZAZIONE DEI POSTEGGI .....                                 | 8  |
| ART. 19 - ESPOSIZIONE DEI PREZZI.....  | 9  |
| ART. 20 - ALLESTIMENTI DEI BANCHI .....  | 9  |
| ART. 21 - SERVIZIO DI PULIZIA DEL MERCATO .....  | 10 |
| ART. 22 - VIABILITA' .....   | 10 |
| ART. 23 - TENDE DI COPERTURA DEL POSTEGGIO.....  | 10 |
| ART. 24 - DIVIETI.....   | 11 |
| ART. 25 - VENDITA DI SOSTANZE ALIMENTARI .....   | 11 |
| ART. 26 - CANONI E CORRISPETTIVI DI POSTEGGIO .....                                      | 11 |
| ART. 27 - RESPONSABILITA' .....  | 12 |
| ART. 28 - SORVEGLIANZA .....   | 12 |
| ART. 29 - COMMERCIO ITINERANTE.....  | 12 |
| ART. 30 - POSTEGGI ISOLATI.....  | 13 |
| ART. 31 - SOPPRESSIONE DEI MERCATI.....  | 13 |
| ART. 32 - NORME DI RINVIO.....   | 13 |
| ART. 33 - SANZIONI.....  | 13 |
| ART. 34 - MERCATI RISERVATI ALLA VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI AGRICOLI .....              | 14 |
| ART. 35 – MERCATI TIPICI.....  | 14 |
| ART. 36 – ENTRATA IN VIGORE .....  | 15 |
| A L L E G A T O A) Mercati periodici .....   | 16 |
| A L L E G A T O B) Mercato settimanale del sabato: dimensione e tipologia posteggi:..... | 17 |

## **ART. 1 – OGGETTO**

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi della L.P. n. 17 del 30 luglio 2010, del relativo regolamento di esecuzione, approvato con D.P.P. 23.04.2013 n. 6-108/leg. e s.m.i., degli indirizzi provinciali di cui alla deliberazione della giunta provinciale n. 1881 dd. 06.09.2013, disciplina il funzionamento dei mercati su area pubblica a posto fisso e commercio su area pubblica itinerante, nonché i mercati riservati alla vendita diretta di prodotti agricoli e quelli tipici, di cui, rispettivamente, agli articoli 17 e 18 della citata L.P. n.17/2010.

## **ART. 2 - ISTITUZIONE DEL MERCATO**

1. Il mercato può essere periodico (di servizio), saltuario, tipico, riservato alla vendita diretta di prodotti agricoli o rappresentato da posteggio isolato.
2. L'Amministrazione comunale determina i criteri, le modalità ed i limiti per l'istituzione del mercato e lo svolgimento su area pubblica dell'attività di commercio mediante posteggio in conformità con la legge e gli indirizzi provinciali di cui alle deliberazioni della giunta provinciale n. 1881 dd. 06.09.2013, n. 1559 dd. 08.09.2014, n. 1165 dd. 08.07.2016 e n. 1936 dd. 04.11.2016.
3. I mercati già istituiti e previsti con deliberazione del Consiglio Comunale n° 79 di data 21.11.2002 e s.m.i. e riconfermati con il presente Regolamento, sono disciplinati in conformità a quanto indicato nell'allegato A; le modalità di gestione dell'area mercatale non ivi specificate (localizzazione posteggi, orari, spostamenti temporanei di sede e/o data e simili) sono stabilite con provvedimento della Giunta Comunale.
4. I mercati riservati alla vendita diretta di prodotti agricoli e quelli tipici, sono specificatamente disciplinati dagli articoli 34 e 35 del presente Regolamento.

## **ART. 3 – DEFINIZIONI**

1. Per quanto concerne le definizioni terminologiche utilizzate nel presente Regolamento si fa rinvio alla normativa provinciale di riferimento di cui all'articolo 1.
2. Nel prosieguo del presente Regolamento:
  - a) la parola "legge" è da intendersi "Legge provinciale n. 17, di data 30.07.2010, avente ad oggetto la disciplina dell'attività commerciale";
  - b) le parole "regolamento di esecuzione" sono da intendersi "regolamento di esecuzione della L.P. n. 17 del 30.07.2010 approvato con D.P.P. 23.04.2013 n. 6-108/Leg e s.m.i.";
  - c) le parole "indirizzi provinciali" sono da intendersi "deliberazione della Giunta Provinciale n. 1881 dd. 06.09.2013 e successive modificazioni ed integrazioni";
  - d) la parola "SCIA" è da intendersi "segnalazione certificata di inizio attività";
  - e) la parola "documento unitario" è da intendersi "Documento unitario della Conferenza Unificata Regioni, Province Autonoma di data 5.07.2012".

## **ART. 4 - COMPOSIZIONE DEL MERCATO - TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE**

1. Nel mercato potranno essere presenti le seguenti tipologie merceologiche:
  - a) generi alimentari (quali a titolo esemplificativo formaggi e salumi, frutta e verdura, bevande, pesce, dolci, pasticceria);
  - b) generi non alimentari;
  - c) altre categorie di operatori ammesse quali ad esempio le associazioni, regolarmente registrate, senza scopo di lucro che vendono prodotti a scopo di beneficenza e solidarietà sociale e gli artigiani iscritti all'albo che vendono esclusivamente i propri prodotti.
2. Nel mercato periodico settimanale l'Amministrazione comunale, considerato il pregresso, conferma l'individuazione di n° 8 (otto) posteggi riservati ai produttori agricoli che esercitano la vendita di prodotti agricoli con le modalità previste dall'articolo 4 del D.gs. n° 228/2001 e s.m.i. Conformemente a quanto stabilito al punto n. 4 dell'allegato n° 1 degli indirizzi provinciali, nell'ambito dei mercati periodici e saltuari di nuova istituzione l'amministrazione individuerà posteggi riservati ai produttori agricoli fino ad un massimo del 5 per cento dei posteggi mercatali, assicurando in ogni caso, per frazioni inferiori, la presenza di almeno un posteggio riservato. Tali posteggi sono concessi, in via prioritaria, ai produttori agricoli che pongono in vendita prodotti a km zero e/o prodotti tipici espressione dei luoghi di produzione locale rispetto al bacino di utenza dove si svolge il mercato e/o prodotti biologici.
3. E' comunque fatta salva la possibilità per l'Amministrazione comunale di determinare le tipologie merceologiche dei posteggi al fine di garantire un miglior servizio ai consumatori con un'offerta completa, equilibrata e diversificata, così come previsto dal punto 3.3 dell'allegato n° 1 degli indirizzi provinciali.

## **ART. 5 - AMMISSIONE AI MERCATI**

1. Ai mercati periodici e saltuari sono ammessi gli operatori muniti di autorizzazione/SCIA e concessioni di posteggio così come previsto dall'articolo 15 della legge e dall'articolo 14 del relativo regolamento di esecuzione.
2. La suddetta autorizzazione/Scia e la concessione dovranno essere valide per la tipologia merceologica assegnata.
3. Per i mercati saltuari di nuova istituzione le domande di partecipazione devono essere presentate conformemente a quanto previsto dal provvedimento di istituzione.
4. Secondo quanto stabilito dall'articolo 14, comma 4, del regolamento di esecuzione, la SCIA e la concessione del posteggio devono essere esibite ad ogni richiesta da parte degli organi di vigilanza. La mancata esibizione della SCIA e della concessione del posteggio comporta, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa prevista per violazione del regolamento di esecuzione della legge provinciale anche l'allontanamento dal mercato o dal posteggio isolato.
5. I titolari delle autorizzazioni/SCIA possono avvalersi, nel rispetto della vigente normativa di settore, dell'ausilio di collaboratori familiari, prestatori d'opera e personale dipendente. E' esclusa qualsiasi altra forma di rappresentanza o di delega ad altri soggetti. La legittimazione dei soggetti non titolari che si presentano sul mercato con le qualifiche di cui al comma precedente può essere accertata in loco dal Comando di Polizia Municipale, anche attraverso la richiesta di compilazione di dichiarazioni sostitutive successivamente verificabili.

6. La presenza, in via occasionale, nell'area del mercato di altri soggetti per finalità diverse da quelle strettamente commerciali (volantinaggio, promozioni culturali, beneficenza, iniziative politiche, promozione commerciale senza vendita) viene di volta in volta autorizzata dallo Sportello Unico Attività produttive (S.U.A.P.), mediante atto di concessione, sempre che le stesse non siano di intralcio alla circolazione e siano compatibili con le regole di convivenza pacifica e di ordine all'interno dello stesso mercato. E' fatto divieto agli operatori di cui al presente punto di somministrare generi alimentari. L'individuazione degli spazi destinati alle attività di cui al presente comma e la relativa regolamentazione sono determinati con provvedimento della Giunta Comunale. Tali richieste devono essere inoltrate al Comune con almeno 10 giorni di anticipo rispetto alla data prevista.

#### **ART. 6 - AMMISSIONE AI POSTEGGI ISOLATI**

1. Ai posteggi isolati sono ammessi gli operatori muniti di autorizzazioni/SCIA e concessioni di posteggio, rilasciate ai sensi dell'articolo 15 della legge e dell'articolo 14 del relativo regolamento di esecuzione, valide per le tipologie di posteggio previste dal provvedimento di istituzione.

#### **ART. 7 - REQUISITI IGIENICO SANITARI E NORME DI SICUREZZA**

1. Gli operatori del commercio al dettaglio su aree pubbliche ed i produttori agricoli che effettuano vendita di prodotti alimentari devono rispettare quanto previsto dalla vigente normativa in materia di igiene e sanità.
2. L'uso di apparecchi alimentati a gas combustibile GPL è consentito solo per la cottura di cibi e bevande destinati alla vendita per i quali non sia possibile l'uso di apparecchiature elettriche, nel rispetto delle "Indicazioni tecniche di prevenzione incendi per l'installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche con presenza di strutture fisse, rimovibili e autonegozi" del Ministero dell'interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e s.m.i..
3. Per motivi di sicurezza e di prevenzione incendi, gli ambulanti operanti nel settore alimentare tramite automezzo attrezzato per la cottura di alimenti non possono essere concessionari dei posti interni al mercato. Detta disposizione vale anche per le occupazioni temporanee in caso di assenza dei titolari di posteggio fisso.
4. Conformemente alle indicazioni tecniche citate al precedente punto 2, gli operatori sono tenuti al rispetto di quanto previsto nei piani di sicurezza delle aree mercatali adottati con provvedimento della Giunta Comunale.

#### **ART. 8 - LA CONCESSIONE**

1. Nella concessione vengono individuati i seguenti elementi:
  - a) Il titolare;
  - b) la tipologia merceologica di posteggio, compreso il settore di appartenenza nonché l'eventuale svolgimento dell'attività di somministrazione, come previsto dal punto 3.3 dell'allegato n° 1 degli indirizzi provinciali;
  - c) l'indicazione dell'ubicazione del posteggio assegnato, compresa la numerazione e la dimensione lineare dell'area assegnata ivi compresa la superficie;
  - d) la durata della concessione;
  - e) eventuali prescrizioni derivanti dall'occupazione dell'area;

f) i richiami al pagamento del canone posteggio.

### **ART. 9 - DURATA DELLE CONCESSIONI E RINNOVO**

1. I criteri e le modalità da applicare alle procedure di rinnovo delle concessioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, ai sensi dell'art. 76, comma 1 bis della L.P. 30.10.2010, n° 17 e ss.mm. sono disciplinate dalla deliberazione della Giunta Provinciale 19.03.2021, n° 443.

### **ART. 10 - IL SUBINGRESSO**

1. Il subingresso nella concessione del posteggio di mercato è disciplinato dalle disposizioni previste dal regolamento di esecuzione.
2. Ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del regolamento di esecuzione, il subingresso nella gestione o nella proprietà dell'azienda per il commercio su aree pubbliche, comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità nell'assegnazione del posteggio posseduti dal dante causa. A tal fine il soggetto che è subentrato nell'azienda, comunica l'avvenuto subingresso ai comuni dove il dante causa aveva acquisito i titoli di priorità allegando copia della SCIA per il subingresso oppure indicando il comune dove è stata presentata con gli estremi necessari per la sua acquisizione d'ufficio.
3. Le concessioni rilasciate in subingresso hanno durata pari al periodo residuo delle concessioni originarie.
4. Entro n. 15 giorni dallo svolgimento del mercato è necessario presentare scia/concessione di subingresso al fine di partecipare al mercato saltuario; la presentazione della SCIA di subingresso/concessione di posteggio oltre il termine di cui sopra, non consentirà la partecipazione al mercato saltuario, che potrà avvenire dall'anno successivo. L'assenza effettuata al mercato saltuario e riferita a quanto sopra indicato, verrà considerata giustificata ai fini dell'articolo 18, comma 1, del regolamento di esecuzione.

### **ART. 11 - COMUNICAZIONI DELLE MODIFICHE SOGGETTIVE**

1. Le comunicazioni per le variazioni previste dall'articolo 3 del regolamento di esecuzione devono essere presentate al comune entro il termine di 30 giorni dal verificarsi delle stesse.
2. Per il mancato o ritardato invio delle comunicazioni di cui al comma che precede è prevista la sanzione da € 50,00 ad € 300,00.

### **ART. 12 - ORARI DI EFFETTUAZIONE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

1. Il Comune determina con ordinanza l'orario di effettuazione dell'attività di vendita su aree pubbliche esercitata a mezzo posteggio.
2. L'esercizio del commercio in forma itinerante è consentito negli stessi orari di vendita e di chiusura stabiliti per gli esercizi di vendita al dettaglio dalla sezione VII della legge.

### **ART. 13 - ACCESSO ED USCITA DAL MERCATO**

1. Con il provvedimento di cui all'articolo 12 del presente Regolamento, si stabilisce anche l'ora di inizio dell'allestimento dei banchi, l'ora in cui deve essere concluso lo sgombero dell'area e l'ora di inizio delle operazioni di "spunta".
2. Gli operatori non possono lasciare i mercati prima dell'orario di chiusura, salvo casi di comprovata forza maggiore (a titolo esemplificativo si indicano intemperie che mettano in pericolo la staticità delle installazioni o arrechino danni alle merci, condizioni di salute personale, di familiari, ecc.). In questi casi, l'uscita anticipata sarà preventivamente autorizzata dal personale preposto alla vigilanza sul mercato.
3. E' facoltà delle Associazioni di categoria comunicare i nominativi di due rappresentanti degli operatori a cui è affidato il compito di esporre agli incaricati della vigilanza urbana l'esigenza relativa alla chiusura anticipata del mercato.

### **ART. 14 - LO SPOSTAMENTO DI SEDE E/O DATA DEI MERCATI**

1. Lo spostamento di sede dei mercati o di parte di essi oppure la variazione della data di svolgimento può essere disposta con provvedimento giuntale motivato e nei seguenti casi:
  - a) prevalenti motivi di pubblico interesse;
  - b) causa di forza maggiore;
  - c) limitazioni e vincoli imposti da motivi igienico sanitari.

Nei casi di cui alle lettere a) e b), nel provvedimento, si dovranno adeguatamente documentare e motivare le sopravvenute esigenze di pubblico interesse o causa di forza maggiore in relazione alle quali non risultano individuabili soluzioni alternative atte a evitare o mitigare le necessità di spostamento.

Nei casi di lavori che interessano le aree mercatali, il Comune effettuerà un giusto temperamento di tutti gli interessi coinvolti tenendo conto anche del minor impatto che tali scelte producono sullo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche.

2. L'ordinanza relativa dovrà essere emessa con congruo anticipo e comunque almeno otto giorni prima della data di svolgimento del mercato, salvo che si tratti di spostamenti dovuti a motivi contingibili ed urgenti non preventivabili.
3. La riassegnazione dei posteggi in altra sede agli operatori già titolari di concessioni avviene con i seguenti titoli di priorità:
  - a) anzianità di presenza sul posteggio, sommata a quella dell'eventuale dante causa e, nel caso di parità, anzianità di iscrizione al registro delle imprese dell'attuale soggetto in possesso del titolo abilitativo commerciale. E' fatta salva la facoltà da parte dei comuni di mantenere le graduatorie formate ai sensi delle previgenti disposizioni.
  - b) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili in relazione al tipo di attrezzatura di vendita utilizzata;
  - c) esigenze di allaccio alla rete elettrica, idrica e fognaria;
  - d) necessità di assicurare posizioni di sicurezza, con agevole accesso dei mezzi di soccorso, per i posteggi occupati da operatori che utilizzano attrezzature potenzialmente pericolose (bombole gas ecc.).
4. Nell'impossibilità oggettiva di utilizzare i criteri di cui ai punti precedenti, in caso di modifiche all'area di mercato parziali o temporanee, l'assegnazione dei posteggi è

- effettuata fra i titolari interessati dallo spostamento, con operazioni di sorteggio alla presenza delle associazioni di categoria più rappresentative a livello locale.
5. Qualora la data di svolgimento di un mercato saltuario dovesse coincidere con quella di un altro mercato e, conseguentemente, l'area fosse già occupata, il mercato periodico verrà sospeso.
  6. Qualora il giorno di un mercato periodico venga a coincidere con le festività di Tutti i Santi e Natale il medesimo viene anticipato alla giornata precedente non festiva.
  7. Nel caso di trasferimento in via permanente del mercato, lo spostamento potrà essere disposto esclusivamente per i motivi e con le modalità previste dal presente articolo, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio provinciale.

#### **ART. 15 - CRITERI E MODALITA' PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI**

1. I posteggi sono assegnati stabilmente, conformemente a quanto stabilito dalla sezione III della legge, dal capo IV del regolamento di esecuzione e dal punto 4 dell'allegato n° 1 degli indirizzi provinciali.
2. La SCIA per l'esercizio di commercio su aree pubbliche mediante posteggio è presentata contestualmente alla domanda di concessione del relativo posteggio con riferimento ai settori merceologici ed alle tipologie di posteggio stabiliti ai sensi dell'articolo 4. In attesa o in subordine all'assegnazione della concessione di posteggio, il soggetto può partecipare alle operazioni di assegnazione temporanea dei posteggi, per la giornata di mancata utilizzazione da parte del titolare, con le modalità e le condizioni stabilite con il successivo articolo 16.

#### **ART. 16 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DEI POSTEGGI**

1. Alla graduatoria "di spunta" sono ammessi gli operatori già abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche ai sensi degli articoli 14 e 15 della legge provinciale che abbiano presentato la SCIA e la domanda di concessione di posteggio relativa al mercato, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del presente Regolamento, almeno 10 (dieci) giorni prima della data di svolgimento del mercato.
2. La graduatoria è ottenuta attribuendo un punteggio per ciascuna presenza pari 0,3 punti.
3. Vengono redatte graduatorie separate per i commercianti e per gli operatori che vendono il proprio prodotto.
4. L'operatore che non dovesse presentarsi entro l'ora di inizio della spunta non vi partecipa e non ottiene alcun punteggio di presenza; in caso di rifiuto del posteggio offerto durante l'operazione di spunta, così come la mancanza del possesso di adeguata merce e attrezzatura nonché di personale addetto alle operazioni di vendita, all'operatore non verrà assegnato alcun punteggio.
5. Per presenza s'intende l'effettiva partecipazione dell'operatore entro l'orario stabilito, munito di idonea attrezzatura di vendita e delle relative merci, alla procedura di assegnazione dei posteggi, comunemente denominata "spunta", effettuata dagli organi comunali di vigilanza preposti a tale compito.
6. Conformemente a quanto stabilito dall'articolo 16, comma 4 della legge provinciale, i posteggi di mercato temporaneamente non occupati dai titolari della relativa concessione sono assegnati per la giornata di mancata utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche che

- detengono il più alto numero di presenze nel mercato prescindendo dalla merceologia trattata.
7. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 16, comma 4 della legge provinciale e dall'articolo 4, comma 5 del relativo regolamento di esecuzione, i titoli di priorità acquisiti nella graduatoria di "spunta" rimangono sempre collegati all'autorizzazione o SCIA in base alla quale sono stati originariamente acquisiti.
  8. La graduatoria degli spuntisti, ad esclusione di quella relativa ai mercati saltuari, è aggiornata ad ogni quadrimestre e precisamente nei mesi di gennaio, maggio e settembre.
  9. Con l'aggiornamento del mese di gennaio, l'operatore iscritto in graduatoria che non abbia fatto registrare alcuna presenza nei dodici mesi antecedenti decade dalla medesima e viene cancellato d'ufficio con perdita definitiva del punteggio maturato. Per l'eventuale partecipazione alle successive operazioni di "spunta" l'operatore presenta una nuova istanza ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del presente Regolamento.
  10. Nel caso di mercati saltuari la mancata partecipazione per l'edizione annuale comporta la cancellazione dalla graduatoria e la perdita definitiva del punteggio acquisito di cui al punto 2, fatte salve le cause non imputabili allo spuntista regolarmente documentate.
  11. Qualora si verificassero situazioni contingibili in relazione all'utilizzo dell'area data in concessione, i posti resisi disponibili per assenza dei titolari verranno temporaneamente assegnati in via prioritaria ai concessionari cui fosse reso inaccessibile il posteggio. Al di fuori della precedente ipotesi non è possibile effettuare lo spostamento degli operatori in possesso della concessione. E' invece possibile effettuare lo spostamento per la sola giornata di svolgimento del mercato periodico, nel caso, successivamente all'assegnazione temporanea dei posteggi, vi siano assenze tali da pregiudicare la continuità dell'area mercatale.
  12. I posteggi nuovi in mercati già istituiti o, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 17, quelli che si rendessero disponibili per revoca o rinuncia, vengono assegnati ai soggetti utilmente inseriti nella graduatoria formata ai sensi del presente articolo. L'assegnazione è disposta seguendo l'ordine della graduatoria, nel rispetto del settore merceologico e delle tipologie merceologiche stabilite ai sensi dell'articolo 4 del presente Regolamento. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 16, i posteggi resi disponibili a seguito di revoca o rinuncia sono assegnati per una durata pari al periodo residuo delle concessioni originarie.
  13. Se il posteggio da assegnare non è accettato dallo spuntista questi retrocede automaticamente all'ultimo posto in graduatoria, con la conseguente perdita del punteggio acquisito.
  14. L'assegnazione temporanea dei posteggi, nei casi di assenza o impedimento dei titolari, è disposta da funzionari comunali e/o agenti di polizia municipale, all'uopo incaricati, nel rispetto della graduatoria così come disciplinata dal presente articolo.
  15. L'eventuale scambio di posizione del posteggio fra operatori all'interno dello stesso mercato potrà essere autorizzato unicamente mediante modifica della concessione e previa presentazione di domanda sottoscritta da entrambi i concessionari; non sono pertanto ammessi né scambi temporanei né scambi definitivi se non espressamente autorizzati da parte del comune.
  16. In relazione ad esigenze di riduzione del numero dei posteggi legate a necessità di riorganizzazione funzionale degli stessi o a problematiche di sicurezza, nei mercati periodici, saltuari e per i posteggi isolati, i posteggi divenuti liberi, per effetto di cessazioni o revoche, possono non venire riassegnati, come disposto dal punto 3.4 dell'allegato 1 alla deliberazione provinciale.

17. Qualora il proprietario di un'area metta gratuitamente a disposizione del comune, per il periodo di durata della concessione di posteggio prevista dalla legge, un'area privata, attrezzata o meno, scoperta o coperta, per l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 14 comma 1, lettera a) della L.P. n. 17/2010, essa può essere inserita tra le aree destinate allo svolgimento dei mercati periodici e l'assegnazione dei posteggi avverrà secondo le norme sulla concessione delle aree pubbliche previste dalla legge e dal regolamento di esecuzione e nel rispetto degli indirizzi provinciali. Nella localizzazione di tale area devono essere rispettate le prescrizioni degli strumenti urbanistici nonché le limitazioni ed i divieti posti ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e) della legge a tutela delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale o per motivi di polizia stradale o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse. Quanto previsto dal presente comma può valere anche quale possibilità alternativa allo spostamento totale o parziale dei mercati esistenti.
18. I posteggi del mercato costituenti il "Polo alimentare", sito in Via Tegazzo, temporaneamente non occupati dai titolari, possono essere assegnati esclusivamente agli operatori e produttori agricoli, ammessi alla graduatoria di spunta, che vendono generi alimentari. Coerentemente i posteggi del mercato situati al di fuori del citato "Polo alimentare", in caso di assenza del titolare, possono essere assegnati solo agli operatori, ammessi alla medesima graduatoria, che vendono generi non alimentari.

#### **ART. 17 - SOSPENSIONE/REVOCA DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO**

1. I provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività/sospensione e quelli di revoca della concessione del posteggio, sono disposti ai sensi degli articoli 15 e 18 del regolamento di esecuzione.
2. La giustificazione dell'assenza dei concessionari nei mercati saltuari così come quella degli iscritti nella graduatoria degli stessi, di cui all'articolo 16, comma 10, del presente Regolamento deve pervenire agli uffici comunali di competenza entro i trenta giorni successivi alla data di svolgimento del mercato medesimo.
3. I posteggi revocati in base all'articolo 18 del regolamento di esecuzione vengono soppressi se sussistono le condizioni previste dall'articolo 16, comma 16 del presente Regolamento. In caso contrario, si procede secondo quanto stabilito dal precedente articolo 16, comma 12.
4. Abrogato.
5. Abrogato.
6. Il provvedimento definitivo viene emesso nei 30 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3, previa valutazione delle controdeduzioni eventualmente formulate dall'interessato.

#### **ART. 18 - DIMENSIONE E LOCALIZZAZIONE DEI POSTEGGI**

1. I posteggi, a prescindere dalla tipologia autorizzata, sono delimitati ed assegnati in conformità all'area indicata nella perimetrazione di cui all'allegato B del presente Regolamento.
2. L'area concessa a posteggio comprenderà di norma uno spazio per l'automezzo, fatte salve eventuali disposizioni dell'Amministrazione comunale per motivate situazioni, per il quale potranno essere emanate specifiche norme sull'utilizzo, la disposizione e la tipologia dei mezzi utilizzabili.

3. Tra un banco e l'altro deve essere lasciato un passaggio di almeno cinquanta centimetri. Il Comune potrà concedere l'allestimento in continuità di due posteggi appartenenti allo stesso titolare qualora non sussistano motivi di intralcio.
4. Al fine di determinare la superficie da riservare ai singoli posteggi, va tenuto conto della larghezza della strada e dell'esistenza di ostacoli permanenti nonché delle esigenze di transito dei mezzi di sicurezza e di soccorso.
5. La lunghezza frontale del banco, possibilmente non inferiore ai 6 metri (fatte salve eventuali situazioni preesistenti), non deve superare quella indicata in concessione, salvo deroghe da parte dell'Amministrazione per determinate merceologie e per le unità mobili attrezzate; analogamente dicasi per la profondità che deve essere tale da mantenere l'allineamento dei banchi, fermo restando quanto stabilito al comma 4.
6. Con apposito provvedimento verrà indicata la precisa localizzazione ed estensione delle aree e dei posteggi determinati ai sensi del successivo articolo 30.
7. Fatte salve le concessioni già rilasciate, la dimensione massima dei posteggi di nuova assegnazione per la vendita di generi alimentari e non alimentari non potrà superare i 35 mq., mentre per la vendita di proprio prodotto non potrà superare i 28 mq.

#### **ART. 19 - ESPOSIZIONE DEI PREZZI**

1. Si applica quanto previsto dall'articolo 21 della legge provinciale.
2. La mancata esposizione dei prezzi di vendita è sanzionata ai sensi dell'articolo 58, comma 1, della legge.

#### **ART. 20 - ALLESTIMENTI DEI BANCHI**

1. L'operatore deve essere munito di idonea ed adeguata attrezzatura per l'esposizione della merce. Detta attrezzatura dovrà essere mantenuta pulita nonché possedere tutti i requisiti igienico-sanitari, di sicurezza, di polizia urbana previsti dalla normativa di settore nonché tutti i requisiti eventualmente prescritti con appositi provvedimenti comunali.
2. Non sono ammessi al mercato operatori la cui attrezzatura sia carente degli indispensabili requisiti di decoro.
3. Gli operatori devono allestire il banco con ordine, senza provocare inutili rumori e senza insudiciare il suolo con carte, cartoni o altro materiale.
4. Gli operatori in possesso di automezzo non possono utilizzare lo stesso come banco di vendita, ad eccezione del caso in cui l'automezzo sia attrezzato regolarmente a tale scopo.
5. E' vietata l'esposizione degli articoli posti in vendita oltre le aree assegnate in concessione ed ingombrare i varchi e le corsie di passaggio. Durante l'allestimento e lo sgombero dei posteggi i titolari di concessione non devono intralciare il passaggio dei veicoli e degli altri operatori.
6. Gli operatori, al termine dell'allestimento del proprio banco, non possono pregiudicare l'accesso alle aree interne del mercato agli assegnatari temporanei dei posteggi, in caso di assenza del titolare.
7. Abrogato.

## **ART. 21 - SERVIZIO DI PULIZIA DEL MERCATO**

1. Le aree di vendita, pubbliche o di uso pubblico, devono essere mantenute pulite dai rispettivi concessionari ed occupanti, i quali sono tenuti a raccogliere e differenziare i rifiuti secondo le modalità stabilite dal Regolamento del servizio per la raccolta dei rifiuti e di igiene ambientale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 dd. 06.12.2011 e s.m.i..

I concessionari debbono quindi provvedere anche alla pulizia da effettuarsi per eventuali perdite sul suolo di liquidi oleosi od altro; sulle pavimentazioni pregiate tipo porfido, e materiali similari, è fatto obbligo di posizionare sotto l'automezzo un telo pari alla superficie occupata in materiale impermeabile idoneo a salvaguardare la pavimentazione dall'eventuale perdita di liquidi da parte dell'automezzo.

Gli assegnatari di posteggio per la vendita di dolci o prodotti alimentari devono proteggere con idonea protezione impermeabile l'intera area data in concessione.

2. L'area di ogni singolo posteggio deve risultare libera e pulita alla chiusura dell'attività giornaliera e i rifiuti dovranno essere conferiti con le modalità previste dal citato Regolamento del servizio per la raccolta dei rifiuti e di igiene ambientale; in particolare i commercianti devono:
  - conferire in modo ordinato al Centro di Raccolta le frazioni dei rifiuti differenziabili, quali ad esempio cassette di legno e plastica, e i cartoni, opportunamente piegati per ridurre l'ingombro;
  - accumulare ordinatamente i rifiuti non differenziabili in appositi sacchi, forniti a pagamento dal Gestore del servizio, secondo la tariffa comunale deliberata.
3. Fatta salva l'applicazione delle eventuali sanzioni previste dal codice della strada per l'imbrattamento o il danneggiamento della sede stradale, per le violazioni di questo articolo è prevista una sanzione da € 50,00 a € 1.000,00.

## **ART. 22 - VIABILITA'**

1. Durante l'attività di vendita è fatto divieto di circolazione e sosta ad ogni sorta di veicolo a motore nelle strade o aree riservate al mercato. Tale divieto è, di volta in volta, indicato con opportuna segnaletica a cura del Comune ed attuato mediante anche sgombero forzato dei veicoli rimasti eventualmente in sosta, conformemente alle normative esistenti in materia di sicurezza e circolazione stradale.
2. Il divieto di cui sopra non riguarda il transito e la sosta dei mezzi di soccorso e di emergenza, nonché quelli in uso al personale preposto al funzionamento del mercato.

## **ART. 23 - TENDE DI COPERTURA DEL POSTEGGIO**

1. La superficie della tenda di copertura del posteggio può eccedere, solo nella parte frontale, l'area concessa per lo stesso a condizione che questo consenta il regolare allestimento dei posteggi vicini e fatto salvo quanto specificato nei punti successivi.
2. Le estremità delle tende dovranno avere altezza minima dal suolo di almeno metri 2,20 e dovrà comunque essere garantito, in caso di necessità, il transito dei veicoli di emergenza e degli altri mezzi autorizzati, ritirando o alzando le stesse. Le tende e eventuale merce appesa non dovranno costituire pericolo per alcuno, ostacolare il passaggio pedonale o impedire la visuale degli altri posteggi.
3. Per la violazione delle norme di questo articolo è prevista la sanzione da € 50,00 a € 300,00.

## **ART. 24 - DIVIETI**

1. E' vietato nei luoghi di vendita e loro adiacenze:
  - a) attirare i compratori con grida, gesti smodati o facendo uso di altoparlanti;
  - b) adottare comportamenti scorretti, incivili e comunque tali da arrecare pregiudizio, disturbo al regolare svolgimento delle attività mercatali;
  - c) fare uso di radio, giradischi od altri strumenti sonori senza cuffie ad eccezione dei rivenditori di strumenti musicali, apparecchi radio, dischi, musicassette, CD e DVD, limitatamente al tempo di prova di ascolto e con volume moderato e tale da non arrecare disturbo;
  - d) operare in modo che il mercato perda i requisiti essenziali dell'ordine e della pulizia;
  - e) utilizzare generatori elettrici non silenziati.

Per la detenzione di cani od altri animali si rimanda al Regolamento di Polizia Urbana, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 53 del 22.10.2014 e s.m.i.
2. E' vietata la vendita sulle aree pubbliche di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 176, comma 1, del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 e s.m.i. (superiore a litri 0,200).
3. E' vietata la somministrazione su aree pubbliche di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione. La somministrazione potrà essere autorizzata con le modalità previste dalla normativa di settore in occasione di manifestazioni tradizionali.
4. E' vietato, sulle aree pubbliche, vendere o esporre armi, esplosivi od oggetti preziosi.
5. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme in materia di somministrazione o vendita di alcolici, per la vendita di armi, esplosivi ed oggetti preziosi, per le altre violazioni di questo articolo è prevista la sanzione da € 100,00 a € 600,00.

## **ART. 25 - VENDITA DI SOSTANZE ALIMENTARI**

1. La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande deve essere effettuata nel rispetto della normativa igienico sanitaria vigente ed è soggetta al controllo dell'Autorità sanitaria.
2. La vendita di generi alimentari freschi non conservabili nonché la produzione, la manipolazione, la preparazione e la somministrazione di alimenti e bevande dovrà avvenire solo con strutture attrezzate ed idonee da un punto di vista igienico-sanitario.
3. Il commercio di animali vivi deve essere esercitato nel rispetto delle norme vigenti in materia. E' vietato vendere animali vivi nello stesso posteggio o nei posteggi contigui in cui sono esposti e commercializzati generi destinati all'alimentazione umana.

## **ART. 26 - CANONI E CORRISPETTIVI DI POSTEGGIO**

1. Abrogato.

## **ART. 27 - RESPONSABILITA'**

1. Il Comune non assume alcuna responsabilità per danni che dovessero derivare, a qualsiasi titolo, ai concessionari ed ai frequentatori dell'area di mercato, né per eventuali danni arrecati a terzi.
2. Gli operatori sono altresì responsabili dei danni che venissero arrecati alla cosa pubblica o privata nell'espletamento della loro attività.

## **ART. 28 - SORVEGLIANZA**

1. Di norma la sorveglianza del mercato viene espletata dai vigili del Comando Polizia Municipale, ma può essere affidata, con specifico incarico, anche a personale esterno qualificato.
2. La vigilanza igienico-sanitaria viene espletata dai competenti servizi di igiene pubblica e veterinaria dell'Azienda Provinciale per i servizi sanitari oltre che eventualmente dal personale esterno di cui al comma 1. ed in genere dagli organi di polizia giudiziaria nei limiti delle rispettive competenze.

## **ART. 29 - COMMERCIO ITINERANTE**

1. Conformemente a quanto stabilito dall'articolo 16 del regolamento di esecuzione i titolari dell'autorizzazione /SCIA di cui all'articolo 14, comma 1, lettere a) e b) della Legge e gli agricoltori che esercitino la vendita dei propri prodotti, in forma itinerante, ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 non possono sostare nello stesso punto per più di un'ora al giorno. Per punto si intende la superficie occupata durante la sosta. Le soste possono essere fatte solo in punti che distino fra di loro almeno cinquecento metri e in ogni caso senza l'apprestamento e l'esposizione di uno o più banchi, o di altro simile contenitore di merci appoggiati al suolo. Un punto non può comunque essere occupato per più di una volta nella stessa giornata e lo spostamento inferiore ai 500 mt. è da considerarsi come sosta nello stesso punto ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 16 del regolamento di esecuzione.
2. Ai sensi dell'articolo 14, comma 5 della legge, in presenza di motivate ragioni che comunque dovranno fare riferimento all'interesse pubblico, può essere vietato l'esercizio del commercio itinerante per esigenze igienico-sanitarie o di polizia stradale o di tutela delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale. Sono comunque fatti salvi i divieti previsti dagli articoli 7 e 25 del presente Regolamento.
3. E' comunque fatto divieto di esercitare il commercio in forma itinerante:
  - a. in concomitanza con lo svolgimento dei mercati nell'ambito dell'area mercatale e nelle immediate vicinanze a una distanza inferiore a mt. 300.
  - b. sui sagrati delle chiese, nei giardini e parchi pubblici e all'interno del centro storico di Pergine;
  - c. negli stalli di sosta riservati alle autovetture.
4. Il divieto di cui al punto b) del comma 3) non vale in concomitanza di sagre, eventi o manifestazioni organizzate o patrocinate dal Comune per le quali risulta compatibile la vendita su area pubblica nonché per le associazioni di volontariato che esercitino la vendita per beneficenza e che risultino regolarmente autorizzate.

5. Per la violazione dei limiti di sosta di cui al comma 1 si applicano le sanzioni previste dall'articolo 16 del regolamento di esecuzione. In caso di sosta nello stesso punto per oltre due ore si applicano inoltre le sanzioni pecuniarie ed accessorie indicate dall'articolo 53, comma 1, della legge provinciale.
6. Per l'esercizio del commercio in forma itinerante in zone vietate, ai sensi del comma 2, è prevista la sanzione da € 100,00 a € 1.000,00.

### **ART. 30 - POSTEGGI ISOLATI**

1. L'istituzione di nuovi posteggi isolati a frequenza periodica, anche giornaliera, è disposta in relazione all'esigenza di rendere un servizio al consumatore residente o al movimento turistico di passaggio in località o zone prive o carenti di analogo servizio.
2. Come disposto dagli indirizzi provinciali, la durata della concessione per i posteggi isolati è fissato in anni 12 salvo diverso accordo per una durata inferiore sottoscritto dal concessionario del posteggio medesimo in relazione a minori esigenze di ammortamento degli investimenti effettuati.
3. L'assegnazione dei posteggi osserva le medesime disposizioni dell'assegnazione dei posteggi nei mercati periodici.

### **ART. 31 - SOPPRESSIONE DEI MERCATI**

1. La soppressione dei mercati esistenti o di parte dei posteggi è consentita, previa adozione di un motivato provvedimento dall'organo competente, nei seguenti casi:
  - a) mancanza di domande di partecipazione ai mercati di nuova istituzione;
  - b) revoca della concessione nei confronti di tutti i titolari di posteggio disposta ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di esecuzione e mancanza di domande di partecipazione nel corso dell'anno successivo all'ultima revoca.

### **ART. 32 - NORME DI RINVIO**

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alla L.P. 17 ottobre 2010, n.17, al D.P.G.P. 23 aprile 2013, n. 6-108/Leg. (regolamento di esecuzione della l.p. 17/2010) ed agli indirizzi provinciali di cui alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1881 dd. 06.09.2013 e s.m.i.e alla deliberazione della Giunta Provinciale n° 1936 dd. 04.11.2016.

### **ART. 33 - SANZIONI**

1. Gli operatori commerciali su aree pubbliche e comunque tutti coloro autorizzati ad operare sulle stesse, devono attenersi alle norme disciplinanti l'attività commerciale e specificamente il commercio al dettaglio su aree pubbliche, nonché alle disposizioni del Presente Regolamento, ai Regolamenti comunali di igiene-sanità e polizia urbana ed infine alle direttive impartite dall'Autorità comunale.

2. Gli incaricati di cui all'articolo 28 e gli organi di vigilanza che intervengono a vario titolo perseguiranno i trasgressori ai sensi degli articoli 53 e 58 della legge e dell'articolo 22 del regolamento di esecuzione della stessa, fatti salvi i provvedimenti per contravvenzioni a leggi e regolamenti disposti per reati specifici.
3. Lo spuntista che non ha ottenuto l'assegnazione di posteggio e occupa abusivamente un'area all'interno del mercato soggiace alle sanzioni previste dall'articolo 20 del codice della strada, sarà allontanato dal mercato e sarà escluso dalla partecipazione alla graduatoria di cui all'articolo 16 del presente Regolamento per anni uno.
4. In caso di occupazione non autorizzata di spazi all'interno dei mercati da parte di operatori iscritti nelle graduatorie di cui all'articolo 16 del presente Regolamento, oltre alle sanzioni previste dagli articoli 53 e 58 della legge, il punteggio acquisito in graduatoria dal trasgressore verrà depennato.
5. Per il mancato rispetto degli orari di vendita, allestimento e sgombero adottati dal Comune ai sensi degli articoli 12 e 13 si applica la sanzione da € 100,00 a € 1.000,00.
6. Abrogato.
7. Abrogato.
8. Per le altre violazioni dal presente Regolamento, non espressamente previste da leggi specifiche o dalla normativa provinciale e che non siano già indicate nei singoli articoli, si applica la sanzione pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.

#### **ART. 34 - MERCATI RISERVATI ALLA VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI AGRICOLI**

1. I mercati riservati alla vendita diretta di prodotti agricoli sono definiti dall'articolo 17 della legge e dalla deliberazione della giunta provinciale n. 1165 dd. 08.07.2016 e s.m.i.
2. Con deliberazione della Giunta Comunale vengono determinati i criteri e le modalità per l'istituzione e l'autorizzazione dei mercati riservati alla vendita diretta di prodotti agricoli, come definita dall'articolo 4, comma 1 del D.Lgs 18 maggio 2001, n. 228. E' fatto salvo quanto già stabilito e riportato in sintesi nell'Allegato A.
3. Per la selezione delle imprese ammesse ai mercati già istituiti per crisantemi e alberi di Natale, in caso di domande eccedenti la disponibilità si darà priorità alla maggiore anzianità di iscrizione alla CCIAA.
4. I criteri e modalità di cui al precedente punto 2. non si applicano alla vendita diretta di prodotti agricoli realizzata nell'ambito di:
  - a) mercati su aree pubbliche;
  - b) mercati tipici;
  - c) sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali di cui all'articolo 20 bis della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17, come previsto dall'articolo 4, comma 2, secondo periodo del D.Lgs. 228/2001.

#### **ART. 35 – MERCATI TIPICI**

1. I mercati tipici sono definiti dall'articolo 18 della legge e dalla deliberazione della giunta provinciale n. 1559 dd. 08.09.2014 e s.m.i.

2. Con deliberazione della Giunta Comunale vengono determinati i criteri relativi alle modalità e condizioni per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 3 dell'articolo 18 della legge e al punto 4. dell'Allegato A alla deliberazione della giunta provinciale n. 1559 dd. 08.09.2014.

### **ART. 36 – ENTRATA IN VIGORE**

1. Dalla data di approvazione del presente regolamento è abrogato il Regolamento comunale per il commercio su area pubblica approvato con deliberazione consiliare n. 79 di data 21.11.2002 e s.m.i.
2. Le norme del presente regolamento vengono disapplicate nel caso di sopravvenienza di norme provinciali e statali che siano con esse incompatibili e che per loro forza si impongano direttamente al Comune.

## **A L L E G A T O A)**

### **Mercati periodici**

#### **1. Mercato settimanale**

- Periodicità: settimanale
- Giorno di svolgimento: sabato
- Orario: individuato nella relativa ordinanza sindacale
- Area di svolgimento: centro storico di Pergine come da planimetria allegata
- Posteggi complessivi n. 76 di cui: n. 12 per generi alimentari e n. 64 per generi non alimentari
- Posteggi riservati ai produttori agricoli: n. 8
- Dimensioni e tipologia posteggi: secondo allegato B)

### **Mercati specializzati**

#### **Mercati riservati alla vendita diretta di prodotti agricoli**

##### **1. Mercato contadino**

- Area di svolgimento: in centro storico
- Posteggi complessivi (n° massimo ammesso): n. 30 riservati ai produttori agricoli
- Periodo di svolgimento: annuale, con cadenza settimanale

##### **2. Mercato dei crisantemi in occasione della festività di Tutti i Santi**

- Area di svolgimento: area antistante il cimitero (viale degli Alpini)
- Posteggi complessivi: n. 5 riservati ai produttori agricoli per la vendita di fiori
- Periodo di svolgimento: settimana antecedente la festività di Tutti i Santi compresa la festività stessa

##### **3. Mercato degli abeti di Natale**

- Area di svolgimento: area antistante il cimitero (viale degli Alpini)
- Posteggi complessivi: n. 3 riservati ai produttori agricoli
- Periodo di svolgimento: dal 15 novembre al 25 dicembre

*I posteggi dei mercati di cui ai punti 2. e 3. vengono assegnati volta per volta previa domanda da inoltrare secondo le modalità stabilite con avviso pubblico.*

*L'Amministrazione si riserva di apportare eventuali variazioni nella tipologia e nel numero di posteggi.*

*La gestione ed il funzionamento del mercato compresa l'assegnazione dei posteggi vengono regolamentati con apposito disciplinare approvato dalla Giunta comunale.*

### **Mercati Tipici**

1. **Mercatino di Natale** – Perzenland in centro storico – periodo novembre-gennaio
2. **Pasquissima** - in occasione delle festività pasquali
3. **Festa d'Autunno** – in autunno
4. **Festa della Zucca** – in autunno

**A L L E G A T O B)****Mercato settimanale del sabato: dimensione e tipologia posteggi:**

| <b>Numero posteggio</b> | <b>Tipologia merceologica</b> | <b>Superficie posteggio/mq. concessioni attuali</b> | <b>Superficie posteggio/mq. concessioni rinnovate</b> |
|-------------------------|-------------------------------|---|---|
| 1                       | ALIMENTARE/polli              | 28,00   | 32,00   |
| 2                       | NON ALIMENTARE                | 36,00   | 36,00   |
| 3                       | NON ALIMENTARE                | 30,10   | 32,00   |
| 4                       | NON ALIMENTARE                | 30,10   | 32,00   |
| 5                       | NON ALIMENTARE                | 31,50   | 32,00   |
| 6                       | NON ALIMENTARE                | 31,50   | 32,00   |
| 7                       | NON ALIMENTARE                | 28,00   | 32,00   |
| 8                       | NON ALIMENTARE                | 28,00   | 32,00   |
| 9                       | NON ALIMENTARE                | 31,50   | 32,00   |
| 10                      | NON ALIMENTARE                | 30,00   | 32,00   |
| 11                      | NON ALIMENTARE                | 28,00   | 32,00   |
| 12                      | NON ALIMENTARE                | 28,00   | 32,00   |
| 13                      | NON ALIMENTARE                | 28,00   | 32,00   |
| 14                      | NON ALIMENTARE                | 35,00   | 35,00   |
| 15                      | NON ALIMENTARE                | 28,00   | 32,00   |
| 16                      | NON ALIMENTARE                | 35,00   | 35,00   |
| 17                      | NON ALIMENTARE                | 35,00   | 35,00   |
| 18                      | NON ALIMENTARE                | 31,50   | 32,00   |
| 19                      | NON ALIMENTARE                | 28,00   | 32,00   |
| 20                      | NON ALIMENTARE                | 28,00   | 32,00   |
| 21                      | PROPRIO PRODOTTO              | 28,00   | 32,00   |
| 22                      | PROPRIO PRODOTTO              | 28,00   | 32,00   |
| 23                      | PROPRIO PRODOTTO              | 15,00   | 15,00   |
| 24                      | PROPRIO PRODOTTO              | 15,00   | 15,00   |
| 25                      | PROPRIO PRODOTTO              | 28,00   | 32,00   |
| 26                      | PROPRIO PRODOTTO              | 15,00   | 15,00   |
| 27                      | PROPRIO PRODOTTO              | 15,00   | 15,00   |
| 28                      | PROPRIO PRODOTTO              | 15,00   | 15,00   |
| 29                      | NON ALIMENTARE                | 31,50   | 32,00   |
| 30                      | NON ALIMENTARE                | 35,00   | 35,00   |
| 31                      | NON ALIMENTARE                | 30,10   | 32,00   |
| 32                      | NON ALIMENTARE                | 28,00   | 32,00   |
| 33                      | NON ALIMENTARE                | 30,10   | 32,00   |
| 34                      | NON ALIMENTARE                | 28,00   | 32,00   |
| 35                      | NON ALIMENTARE                | 53,00   | 53,00   |
| 36                      | NON ALIMENTARE                | 31,50   | 32,00   |
| 37                      | NON ALIMENTARE                | 30,10   | 32,00   |
| 38                      | ALIMENTARE/polli              | 28,00   | 32,00   |
| 39                      | NON ALIMENTARE                | 31,50   | 32,00   |
| 40                      | NON ALIMENTARE                | 31,50   | 32,00   |
| 41                      | NON ALIMENTARE                | 31,50   | 32,00   |

|    |                  |       |       |
|----|------------------|-------|-------|
| 42 | NON ALIMENTARE   | 28,00 | 32,00 |
| 43 | NON ALIMENTARE   | 31,50 | 32,00 |
| 44 | NON ALIMENTARE   | 35,00 | 35,00 |
| 45 | NON ALIMENTARE   | 35,00 | 35,00 |
| 46 | NON ALIMENTARE   | 32,90 | 32,00 |
| 47 | NON ALIMENTARE   | 32,90 | 32,00 |
| 48 | NON ALIMENTARE   | 32,90 | 32,00 |
| 49 | NON ALIMENTARE   | 32,90 | 32,00 |
| 50 | NON ALIMENTARE   | 32,90 | 32,00 |
| 51 | NON ALIMENTARE   | 35,00 | 35,00 |
| 52 | NON ALIMENTARE   | 31,50 | 32,00 |
| 53 | NON ALIMENTARE   | 28,00 | 32,00 |
| 54 | NON ALIMENTARE   | 30,10 | 32,00 |
| 55 | NON ALIMENTARE   | 31,50 | 32,00 |
| 56 | NON ALIMENTARE   | 35,00 | 35,00 |
| 57 | NON ALIMENTARE   | 28,00 | 32,00 |
| 58 | NON ALIMENTARE   | 35,00 | 35,00 |
| 59 | NON ALIMENTARE   | 30,10 | 32,00 |
| 60 | NON ALIMENTARE   | 30,10 | 32,00 |
| 61 | NON ALIMENTARE   | 30,10 | 32,00 |
| 62 | NON ALIMENTARE   | 32,90 | 32,00 |
| 63 | NON ALIMENTARE   | 31,50 | 32,00 |
| 64 | NON ALIMENTARE   | 31,50 | 32,00 |
| 65 | NON ALIMENTARE   | 31,50 | 32,00 |
| 66 | ALIMENTARE/pesce | 31,50 | 32,00 |
| 67 | ALIMENTARE/polli | 34,00 | 35,00 |
| 68 | ALIMENTARE       | 31,50 | 32,00 |
| 69 | ALIMENTARE       | 28,00 | 32,00 |
| 70 | ALIMENTARE       | 28,00 | 32,00 |
| 71 | ALIMENTARE       | 28,00 | 32,00 |
| 72 | ALIMENTARE       | 31,50 | 32,00 |
| 73 | ALIMENTARE       | 28,00 | 32,00 |
| 74 | ALIMENTARE       | 34,00 | 34,00 |
| 75 | ALIMENTARE       | 31,50 | 32,00 |
| 76 | NON ALIMENTARE   | 31,50 | 32,00 |
| 77 | NON ALIMENTARE   | 30,10 | 32,00 |
| 78 | NON ALIMENTARE   | 35,00 | 35,00 |
| 79 | NON ALIMENTARE   | 41,00 | 41,00 |
| 80 | NON ALIMENTARE   | 35,00 | 35,00 |
| 81 | NON ALIMENTARE   | 35,00 | 35,00 |
| 82 | NON ALIMENTARE   | 31,50 | 32,00 |
| 83 | NON ALIMENTARE   | 35,00 | 35,00 |
| 84 | NON ALIMENTARE   | 35,00 | 35,00 |